

## **La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza**

### **Circolare N. 24/2003 del 4 dicembre 2003 sulla notifica dei provvedimenti cautelari destinati a garantire un pignoramento di redditi (art. 99 LEF)**

#### **1. Premesse**

- 1.1** Nell'ambito di una recente procedura di ricorso (CEF 4 dicembre 2003 [15.2003.191]), questa Camera, quale Autorità cantonale di vigilanza, ha avuto modo di constatare la necessità di emanare una circolare sulle modalità di notifica dei provvedimenti cautelari destinati a garantire un pignoramento di redditi, affinché si possa attuare il diritto di essere sentito dell'escusso nel rispetto del principio di celerità.
- 1.2** Secondo l'art. 114 LEF, gli atti di pignoramento vengono comunicati all'escusso e ai creditori solo una volta trascorso il termine di partecipazione di 30 giorni dell'art. 110 cpv. 1 LEF. L'Ufficio di esecuzione è tuttavia tenuto ad adottare, subito dopo l'esecuzione del pignoramento, le misure cautelari previste agli art. 98 ss. LEF, e in particolare l'avviso al terzo debitore ex art. 99 LEF. Siccome l'escusso viene pertanto necessariamente a conoscenza direttamente o indirettamente dell'esistenza della misura cautelare, e di conseguenza anche del pignoramento, prima della notifica del verbale di pignoramento, risulta conforme alla garanzia del suo diritto di essere sentito comunicargli, unitamente alla misura cautelare, il calcolo che ha portato alla determinazione della quota o dell'eccedenza pignorabile.
- 1.3** In caso di ricorso contro la misura cautelare prima della scadenza del termine di partecipazione al pignoramento, non è possibile determinare tutti i partecipanti e comunque quelli che già si sono annunciati non sono stati informati delle misure cautelari. Una notifica del ricorso ai creditori si avvera pertanto inopportuna. I creditori potranno in ogni caso contestare il pignoramento dopo aver ricevuto una copia del verbale di pignoramento, alla scadenza del termine di partecipazione.
- 1.4** Al fine di applicare correttamente questi principi, gli Uffici si atterranno alle regole procedurali che seguono.

## **2. Istruzioni**

- 2.1** La diffida all'escusso, che esercita un'attività lucrativa indipendente, di versare la quota pignorata dei suoi redditi professionali sotto la comminatoria della pena prevista all'art. 169 CP in caso di mancato versamento, deve essere comunicata all'escusso unitamente ad una copia del calcolo della quota pignorabile.
- 2.2** L'avviso ex art. 99 LEF al terzo debitore circa il pignoramento del salario dell'escusso (mod. 10) deve essere comunicato anche all'escusso, unitamente ad una copia del calcolo dell'eccedenza pignorabile.
- 2.3.** Nel caso che l'escusso, prima della notifica del verbale di pignoramento (mod. 7), ricorra contro la diffida di cui al n. 2.1 oppure contro l'avviso di cui al n. 2.2, l'atto ricorsuale non viene intimato ai creditori.
- 3.** Intimazione a:
- UEF di Mendrisio, Mendrisio;
  - UE di Lugano, Lugano;
  - UEF di Bellinzona, Bellinzona;
  - UEF di Locarno, Locarno;
  - UEF di Vallemaggia, Cevio;
  - UEF della Riviera, Biasca;
  - UEF di Blenio, Acquarossa;
  - UEF di Leventina, Faido.

**Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello  
quale autorità di vigilanza**

Il presidente

Il segretario